

Decreto Agosto – Esonero contributivo per nuove assunzioni – Chiarimenti – INPS, msg. n. 832/21

1 Marzo 2021

Con riferimento all'esonero contributivo per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo dal 15 agosto al 31 dicembre 2020, previsto dall'art. 6 del D.L. n. 104/20 (Decreto Agosto), convertito con modificazioni dalla legge n. 126/20, con il messaggio n. 832 del 25 febbraio 2021 l'INPS fornisce chiarimenti sulle modalità di esposizione degli arretrati nel flusso Uniemens.

Il predetto messaggio fa seguito alla circolare n. 133 del 24 novembre 2020, avente a oggetto le indicazioni operative per la fruizione del beneficio contributivo ([cfr. comunicazione Ance del 30 novembre 2020](#)).

In particolare, le istruzioni fornite nella suddetta circolare prevedevano l'esposizione dell'importo corrente dell'esonero a partire dal flusso Uniemens di competenza novembre 2020 e l'esposizione dell'eventuale importo arretrato, relativo alle tre mensilità pregresse da agosto a ottobre 2020, esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021.

Con il messaggio qui illustrato, l'INPS comunica che è stata ulteriormente ampliata la validità del codice causale "L537" (previsto dalla citata circolare n. 133/20), avente il significato di "Arretrati esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 6 D.L. 104/2020", prevedendo la possibilità di esporre come arretrato anche l'importo dell'esonero relativo alle mensilità di novembre e dicembre 2020.

[43735-Inps mess_832-21 pdf.pdf](#)[Apri](#)